

**ATTO DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI CREDITI ERARIALI
NELL'AMBITO DI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**
(ex artt. 182 bis e 182 ter Legge Fallimentare)

Tra

L' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, (di seguito "Agenzia") Via dei Missaglia, 97 in Milano, nella persona del Direttore Provinciale, Dott.ssa

e

la Società, Codice Fiscale (di seguito "La Società") con sede legale in, Località, Via....., nella persona del Dott., in qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della Società;

e

l'Agente della riscossione (di seguito "Agente") per la Provincia di Milano Agenzia delle entrate-Riscossione, nella persona del Direttore Regionale, Dott.

Visto l'art. 182 bis RD 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 182 ter RD 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/04/2008 – recante chiarimenti in merito al D.Lgs. 169/2007, contenente disposizioni integrative e correttive al R.D. 267/1942

nonché al D.Lgs. 5/2006 — Concordato preventivo e transazione fiscale;

Vista la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10/04/2009;

Visto l'art. 23, comma 37, del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011;

Su conforme parere della Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio legale e riscossione, Sezione riscossione, reso in data 26/03/2018, prot. N. 47409/2018

Premesso che:

In data 4 agosto 2017 la Società ha presentato istanza di definizione del trattamento del credito erariale ai sensi dell'art. 182 ter L.F., nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., prot. n. 15719/2017. A seguito delle richieste di modifica effettuate dall'Agenzia, la Società il 23 marzo 2018 ha presentato una nuova istanza di definizione del trattamento del credito erariale, prot. n. 68124/2018. La medesima istanza 6 stata presentata al competente Agente della Riscossione.

L'Agenzia ha preso atto che la Società presenta i requisiti richiesti dall'art. 1 della Legge Fallimentare, che la stessa versa in uno stato di crisi temporanea e reversibile che fa ritenere possibile il risanamento dell'impresa, e ha fornito un piano di ristrutturazione industriale che ricomprende accordi para-concordatari con Istituti di credito e società di leasing e la presentazione di istanze di trattamento dei crediti tributari e previdenziali.

L'accordo proposto dalla Società si intreccia e ricalca la proposta concordataria avanzata da srl, in quanto l'attivo necessario al risanamento aziendale e alla ristrutturazione d'impresa deriva esclusivamente della prestazione di servizi offerta nei confronti delle società facenti capo al, per un totale annuo stimato pari a circa 4,5-4,8 milioni di euro annui, di cui 4 milioni garantiti dalla società srl, che svolge, tramite contratto di affitto di azienda, l'attività economica-produttiva "indiretta" della srl.

Inoltre l'accordo para-concordatario proposto alle banche creditrici evidenzia la simbiosi esistente tra la Società e srl; esso prevede, oltre alla falcidia del debito di, l'” *l'accollo da parte di, con contestuale liberazione di di una quota dei Crediti Bancari verso (...) per complessivi Euro 35.566.880,67 e la soddisfazione dei crediti bancari di (oggetto di accollo) nonché dei crediti bancari verso per complessivi €36.950.283,43 mediante:*

- a. Soddisfazione integrale mediante "conversione" in SFP di; oppure*
- b. Rinuncia integrale; oppure*
- c. Soddisfazione parziale di una quota mediante “conversione” in SFP di (convertibili in azioni ordinarie) con contestuale rinuncia alla restante quota non “convertita” dei crediti”.*

Pertanto l'accoglimento della proposta presentata dalla Società. non può essere scissa dall'accettazione della proposta concordataria della società srl, avvenuta in data 8 febbraio 2018, con nota prot. n. 26382/2018. Il concordato è stata approvato e l'omologazione prevista per il 12 aprile 2018.

In sede di valutazione dell'accordo, l'Agenzia, alla luce della Circolare n. 40/E del 18/04/2008, ha tenuto conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali appunto la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'impatto sociale proprio di un settore così sensibile come quello dei rifiuti e la capacità dell'impresa di riacquistare redditività attraverso la pianificazione di interventi che consentano il riequilibrio di natura economico-finanziaria, nonché raffrontando la proposta di definizione del trattamento dei crediti erariali alle concrete possibilità di soddisfazione erariale nell'ipotesi di esecuzione coattiva o di alternativa fallimentare.

La Società risulta debitrice per tributi e relativi accessori amministrati dall'Agenzia delle Entrate, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano emessa in data 28/11/2017, nota prot. n. 221634/2017, per un importo complessivo di € 8.799.137,19, a cui vanno aggiunti € 4.653.073,98 come da certificazione dell'Agente della Riscossione attestante i ruoli consegnati alla data di presentazione dell'istanza di definizione, rilasciata in data 25/08/2017, per un totale di € 13.452.211,17 (ad oggi il debito è pari ad € 13.435.209,88, in quanto 6 stata versata un'ulteriore rata per Iva 2012).

Il tutto come dettagliato nel prospetto riepilogativo che segue:

Cartella di pagamento	Capitale					Sanzioni	Interessi	Aggio+mora	Totale
	IVA	RITENUTE	IRES	IRAP	REGISTRO				
06820140110938852		118,60				33,12	22,82	9,50	184,04
06820150099196077						1.464,51	2.677,14	306,73	4.448,38
06820170029811773		1.138.489,23				339.983,70	337.522,94	48.983,83	1.864.979,70
06820170034441961			58.479,00			17.543,70	6.691,16	5.506,40	88.220,26
06820170045618137			1.646.567,27			635.104,53	335.061,90	78.507,90	2.695.241,60
	0,00	1.138.607,83	1.705.046,27	0,00	0,00	994.129,56	681.975,96	133.314,36	4.653.073,98

Comunicazione di irregolarità/ ruolo	Capitale					Sanzioni	Interessi	Altro	Totale
	IVA	RITENUTE	IRES	IRAP	REGISTRO				
0010028813671	157.117,47					15.712,14	14.192,68		187.022,29
005008613771		179.630,97				23.384,02	12.365,95		215.380,94
2017C0021636	886.008,00					265.802,40	144.165,82		1.295.976,22
0002664215671	223.805,00					70.752,90	21.189,07		315.746,97
0004929215771		1.221.398,79				366.419,82	119.741,00		1.707.559,61
0037475515151				34.727,00		10.418,10	1.062,37		46.207,47
T9B0EAC05043/2017			50.640,00			45.576,00	5.144,47	8,75	101.369,22
T9B0EAC05046/2017	4.156,00			32.241,00		36.497,70	3.743,43	8,75	76.646,88
T9BC0A01778						50.000,00		8,75	50.008,75
0003924716781		1.013.702,39				304.110,93	69.320,16		1.387.133,48
0010103016451	193.808,00					58.142,70	13.966,21		265.916,91
0000080117481	813.604,00					244.081,20	39.420,53		1.097.105,73
0000047717781		869.792,10				260.937,81	30.074,14		1.160.804,05
2017 - dichiarato società	295.747,52	491.348,70				81.874,88	6.559,28		875.257,38
	2.573.972,99	3.775.872,95	50.640,00	66.968,00	0,00	1.833.710,60	480.945,11	26,25	8.782.135,90

L'Agenzia, sulla base della documentazione prodotta dalla Società, valutati gli ulteriori elementi in possesso, valutato che la Società costituisce una realtà consolidata, riscontrata l'effettiva sussistenza dei requisiti formali e procedurali previsti dagli articoli 182 bis e 182 ter della Legge Fallimentare, verificato l'effettivo stato di crisi reversibile della Società, valutata l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto alle attività di esecuzione coattiva anche nell'ipotesi di avvio di procedura concorsuale per fallimento nei confronti della Società, tenuto conto dei principi di economicità ed efficienza della azione amministrativa, nonché della tutela degli interessi erariali, ritiene sussistenti validi motivi per addivenire alla definizione del trattamento dei tributi oggetto del presente atto, secondo le condizioni e i termini di seguito previsti.

Pertanto, considerato che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto,

si conviene:

1. La Società assume, esplicitamente e fin da oggi, l'impegno vincolante – il cui inadempimento causerà la decadenza dell'Agenzia dagli obblighi assunti, con contestuale e immediata reviviscenza dell'intero credito - di garantire il regolare assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto di definizione del trattamento dei debiti erariali e il regolare e tempestivo assolvimento degli obblighi futuri.
2. L'Agenzia, in applicazione del disposto degli artt. 182 bis e 182 ter della Legge Fallimentare, consente che la Società provveda all'estinzione dei debiti amministrati dalla stessa Agenzia relativi ai periodi d'imposta fino al 4 agosto 2017, e specificamente individuati nell'allegato a) al presente atto, nella misura e con le causali di seguito indicate:
 - a) IVA a titolo di capitale per complessivi € 2.573.972,99;
 - b) Ritenute IRPEF a titolo di capitale per complessivi € 4.914.480,78;
 - c) IRAP a titolo di capitale, nella misura del 23,04% dell'importo consolidato, per complessivi € 15.429,43;
 - d) IRES a titolo di capitale, nella misura del 23,04% dell'importo consolidato, per complessivi € 404.510,12;
 - e) Aggi di riscossione, nella misura del 32%, per l'importo complessivo di € 42.911,95.L'importo complessivamente dovuto è di € 7.951.305,26, maggiorato degli interessi per rateazione calcolati nella misura del tasso legale dello 0,3%.
3. La Società provvederà al pagamento della somma di cui al precedente punto 2 in n. 58 rate trimestrali, come da piani di ammortamento del debito che si allegano al presente atto (allegato b.1 e b.2) e che devono intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso. La prima rata dovrà essere versata entro il 1° luglio 2018. Le 57 rate successive saranno pagate al novantesimo giorno successivo alla scadenza della rata precedente.

4. Il versamento delle singole rate verrà effettuato presso l'Agente della riscossione per quanto attiene alla quota capitale di complessivi € 1.574.362,44 (comprensiva di € 42.911,95 a titolo di aggio di riscossione) e per quanto attiene a interessi per € 41.186,26 e presso l'Agenzia delle Entrate tramite modello F24 per € 6.376.942,82 per capitale ed € 166.824,64 per interessi (codici tributo 9001 e 9002).
5. In linea con quanto sancito dal comma 7 dell'art. 182 bis della L.F., per l'Agente della riscossione vigerà il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, per quanto riguarda il debito oggetto del presente accordo interamente iscritto a ruolo.
6. Le somme di cui al precedente punto 2, versate presso l'Agente della riscossione, verranno imputate ai debiti oggetto del presente accordo esattamente come indicato al precedente punto 2, mentre € 41.186,26 versati dalla Società a titolo di interessi di dilazione (per la parte di debito erariale già iscritto a ruolo), saranno imputati con le modalità successivamente comunicate da questa Direzione Provinciale.
7. La Società si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3, nonché ad assicurare l'assolvimento degli obblighi tributari non oggetto del presente atto entro i relativi termini di scadenza o nel termine massimo previsto dall'istituto del ravvedimento.
8. Le parti convengono espressamente che la presente transazione non ha natura né effetti novativi degli esistenti citati crediti
9. Il presente atto si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza necessità di atti di messa in mora, con conseguente immediato ripristino dell'intera originaria posizione creditoria dell'Agenzia e dell'Agente della Riscossione con riferimento agli aggi e alle spese dovute, al netto delle somme eventualmente pagate dalla Società, nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione, entro novanta (90) giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, della richiesta di pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel Registro delle Imprese
 - b) mancato deposito in Tribunale, a cura ed istanza della parte, della domanda per l'omologazione dell'accordo e della documentazione di cui all'art.161 L.F. entro novanta (90) giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
 - c) mancato pagamento totale o parziale, entro novanta (90) giorni rispetto alle scadenze previste;
 - d) mancata omologazione del concordato preventivo di srl, e una volta omologato, annullamento o risoluzione ex art. 186 L.F. del concordato preventivo di S.r.l.

- e) in caso di assoggettamento della Society a procedura concorsuale e/o di mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione;
- f) mancato assolvimento degli obblighi tributari correnti entro i relativi termini di scadenza o nel termine massimo previsto dall'istituto del ravvedimento.

10. Nell'ipotesi di tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché versate entro il termine di novanta (90) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte saranno applicati gli interessi di mora pari al triplo del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo, con un minimo di € 300,00
11. L'Agenzia si riserva la possibilità di procedere ad accertamento ed iscrivere a ruolo, nonché affidare H carico esecutivo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito di cui agli allegati a, b.1 e b.2 al presente atto, anche se riferibili a periodi di imposta per i quali si è proceduto ad emettere avvisi di accertamento ed operare iscrizioni a ruolo oggetto del presente atto (purché non si tratti di fattispecie oggetto di risultanze già agli atti dell'Agenzia), dunque anche per periodi pregressi per i quali non siano decorsi i termini di decadenza previsti dalle leggi tributarie, senza che ciò costituisca causa risolutiva di cui al punto 9).
12. L'avvenuta esecuzione integrale del presente accordo ed, in particolar modo, l'avvenuto integrale pagamento degli importi di cui al punto 4), sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell'Agenzia, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa e limitatamente al debito fiscale consolidato e agli inadempimenti tributari che lo hanno generato;
13. L'Agenzia si riserva, altresì, di assumere le opportune iniziative a maggior tutela degli interessi erariali nell'ipotesi in cui, in presenza di dichiarazione sostitutiva, attestante che la documentazione prodotta rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa con particolare riferimento alle poste dell'attivo del patrimonio – come richiesto dal sesto comma dell'art. 182 ter. L.F. – verificati che sia stato dolosamente

.....
c/o Prof. Dott. Giulio Andreani
giulio. andreani@pec.commercialisti.it

OGGETTO: spa – C-F **Istanza di trattamento dei crediti tributari all'interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis comma 5° L.F. Tribunale di Milano. Consolidamento del debito erariale.**

In riferimento all'istanza di trattamento dei crediti tributari presentata dalla societàspa, in aggiunta al debito tributario già certificato dall' Agenzia delle entrate-Riscossione di Milano il 25 agosto scorso per € 4.653.073,98, comunico il seguente debito erariale non ancora confluito in cartelle di pagamento al momento della presentazione della domanda. Tale certificazione annulla e sostituisce quanto certificato il 29 settembre scorso, con nota prot. n. 175726/2017.

Il seguente aggiornato consolidamento del debito erariale si rende necessario, in quanto con riferimento all'anno di imposta 2014, l'Ufficio Controlli della nostra Direzione provinciale ha avviato un'attività accertativa trasmettendo alla società il Questionario n. 100560/2017 a seguito della cui valutazione ha emesso 2 avvisi di accertamento ed 1 atto di contestazione, in corso di notifica; inoltre con riferimento all'anno di imposta 2012 la società ha provveduto al versamento della rata n. 8 della comunicazione di irregolarità relativa ad Iva e alla rata n. 9 della comunicazione di irregolarità relativa a Ritenute Irpef (si tenga però presente che nella precedente nota di consolidamento 6 stato certificato per queste 2 comunicazioni di irregolarità un debito errato, in quanto a stato indicato nelle tabelle riassuntive non il debito residuo ma il debito versato).

Riporto dunque nelle seguenti tabelle riepilogative il complessivo debito erariale della società

.....
Per l'anno di imposta 2012, come detto la società ha provveduto a versate alcune rate delle comunicazioni di irregolarità consegnate prima della presentazione dell'istanza di trattamento dei crediti tributari; pertanto comunico il seguente debito residuo, tenendo comunque in considerazione che le rateazioni sono in corso, e che per la comunicazione di irregolarità relativa a Ritenute Irpef sono state versate n. 9 rate:

DEBITO TRIBUTARIO 2012				
Comunicazione irregolarità	IMPOSTA	OGGETTO	IMPORTO (€)	ANNO
0010028813671	Iva	Imposta	171.400,26	2012
		Sanzioni	17.140,45	
		Interessi	15.482,87	
		Totale	204.023,58	
0005008613771	Ritenute Irpef	Imposta	179.630,97	2012
		Sanzioni	23.384,02	
		Interessi	12.365,95	
		Totale	215.380,94	
TOTALE			419.404,52	

Per l'anno di imposta 2013, la Direzione Provinciale I di Milano ha provveduto alla liquidazione e all' emissione della comunicazione di irregolarità relativamente ad Iva a titolo di capitale, interessi e sanzioni, nonché all'iscrizione a ruolo per complessivi € 1.295.976,22, come meglio specificato nel seguente prospetto:

DEBITO TRIBUTARIO 2013				
Partita di ruolo	IMPOSTA	OGGETTO	IMPORTO (€)	ANNO
2017C0021636	Iva	Imposta	886.008,00	2013
		Sanzioni	265.802,40	
		Interessi	144.165,82	
		Totale	1.295.976,22	
TOTALE			1.295.976,22	

In riferimento all'anno di imposta 2014, la Direzione Provinciale I di Milano ha provveduto alla liquidazione e all' emissione delle comunicazioni di irregolarità relativamente a Ritenute Irpef, Trap ed Iva a titolo di capitale, interessi e sanzioni, per complessivi € 2.069.514,05, come meglio specificato nel seguente prospetto:

DEBITO TRIBUTARIO 2013				
Partita di ruolo	IMPOSTA	OGGETTO	IMPORTO (€)	ANNO
2017C0021636	Iva	Imposta	223.805,00	2014
		Sanzioni	70.752,90	
		Interessi	21.189,07	
		Totale	315.746,97	
0004929512771	Ritenute Irpef	Imposta	1.221.398,79	2014
		Sanzioni	366.419,82	
		Interessi	119.741,00	
		Totale	1.707.559,61	
0037475515151	Irap	Imposta	34.727,00	2014
		Sanzioni	10.418,10	
		Interessi	1.062,37	
		Totale	46.207,47	
TOTALE			2.069.514,05	

Inoltre come precedentemente già affermato, la nostra Direzione Provinciale per l'anno di imposta 2014 ha emesso 2 avvisi di accertamento ed 1 atto di contestazione, in corso di notifica, per complessivi € 228.024,85:

In riferimento all'anno di imposta 2015, la Direzione Provinciale I di Milano ha provveduto alla liquidazione e all'emissione delle comunicazioni di irregolarità relativamente a Ritenute Irpef ed Iva, a titolo di capitale, interessi e sanzioni, per complessivi € 1.653.050,39, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Per l'anno di imposta 2016, la Direzione Provinciale I di Milano ha provveduto alla liquidazione e all'emissione delle comunicazioni di irregolarità relativamente a Ritenute Irpef ed Iva a titolo di capitale, interessi e sanzioni, per complessivi € 2.257.909,78, come meglio specificato nel seguente prospetto:

Per l'anno di imposta 2017, sulla base dell'importo comunicato dalla società in un dettagliato prospetto e delle comunicazioni periodiche Iva, comunico il seguente debito, comunque provvisorio, per € 875.257,38:

Di seguito riporto i prospetti riepilogativi del debito tributario complessivo alla data di presentazione della domanda di transazione fiscale, suddivisi per anno di imposta e per tipologia di imposta, sulla base di quanto sopra comunicato

Specifico che in riferimento all'anno di imposta 2017 (fino al 4 agosto, data di presentazione dell'istanza di trattamento dei crediti tributari) la Direzione Provinciale I di Milano si riserva l'esercizio dei poteri di liquidazione e controllo sulle dichiarazioni successivamente presentate, in quanto i termini per la presentazione delle stesse non sono ancora scaduti; pertanto tale controllo verterà sugli importi derivanti dalle dichiarazioni fiscali che saranno presentate in riferimento all'anno di imposta 2017, per le quali si provvederà alla liquidazione nei tempi stabiliti dalla legge.

Gli eventuali importi eccedenti quanto consolidato dovranno essere versati interamente, in quanti non rientranti all'interno della transazione fiscale.

Il credito di cui alla presente comunicazione, relativamente ad imposte e sanzioni per tributi diretti dello Stato per Ritenute Irpef, Ires ed Irap 6 da considerarsi privilegiato ai sensi degli artt. 2752 (privilegio generale mobiliare) e 2776 (collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili) del codice civile. L'ordine di privilegio è stabilito dall'art. 2278 c.c., al n. 19).

Ricordo che il privilegio garantito agli interessi relativi alle imposte è disciplinato dall'art. 2749 c.c.

Come già anche comunicato nella precedente nota del 29 settembre scorso, il rimborso riconosciuto dall'Ufficio del Centro Operativo di Venezia per "Ires sulla mancata deduzione dell'Irap per le spese del personale" è pari ad € 466.365,00 e dunque inferiore rispetto a quello indicato all'interno della proposta di transazione fiscale, ovvero € 563.882,00.

Alla luce del debito consolidato in € 13.452.211,17, di cui € 4.653.073,98 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (superiore di € 1.679.670,17 a quello indicato dalla società nell'istanza, pag. 7, ovvero € 11.772.541,00), nonché al diverso ed inferiore credito vantato dalla spa nei confronti dell'Erario, chiedo alla società di modificare entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l'istanza di trattamento dei crediti tributari.

In caso contrario pur procedendo all'esame dell'istanza presentata, il mancato adeguamento alla predetta richiesta verrà valutato come un elemento certamente negativo.